

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1961

Vaccinazione antitetanica obbligatoria

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che è sottomesso alla vostra attenzione non è che una consacrazione legislativa di un progresso scientifico e pratico universalmente riconosciuto. Le cronache riportano quotidianamente, si può dire, notizie di casi mortali di tetano (la letalità è massima in questa infezione) occorsi in lavoratori, specialmente della terra. Si è per toccare ormai il migliaio tra tutte le vittime del tetano e sono perdite umane che si potrebbero, per certo evitare. La vaccinazione mercè anatossina ha dimostrato *ad abundantiam* (con la grandiosa, ad esempio, se pur deprecabile, esperienza della passata guerra mondiale) che il tetano si può prevenire agevolmente e forse, in breve, definitivamente debellare. Gli eserciti, composti di milioni di uomini, in cui si adottò la vaccinazione antitetanica, ebbero vittime il cui numero può indicarsi con le dita delle mani (esempio: l'esercito degli Stati Uniti d'America con 10 milioni di mobilitati ebbe solo 12 casi; non altrettanto avvenne per altri eserciti in cui non si praticava vaccinazione antitetanica). La spesa da affrontare per tale innocua vaccinazione, da attuarsi anzitutto per le categorie più esposte, è di poche de-

cine di lire *pro capite*. In alcune nazioni come la Francia, detta vaccinazione è obbligatoria nella prima età e si pratica insieme con quella antidifterica;

i risultati della vaccinazione con anatossina, per nulla pericolosa — nè subito, nè dopo — e scevra di complicanze, suscettibile di essere richiamata, al caso, con successive iniezioni, quando una minaccia di infeziosità si profili, sono da considerare sicuri ed ottimi. Di più gli Enti assicurativi e di prevenzione ne trarrebbero, se è consentita la espressione in campo medico-sociale, un netto e considerevole guadagno. Verrebbero meno, nel conto delle passività dell'I.N.A.I.L., le voci relative alle vittime del tetano, da indennizzare secondo le leggi in vigore, in quanto la infezione avviene in tanti e tanti casi per ragioni od occasione di lavoro; di più: lo E.N.P.I. potrebbe attuare i suoi scopi di propaganda contro il tetano egregiamente, in un campo in cui la sua opera sarebbe seguita senza dubbio dal migliore successo. Si potrebbe poi, in un secondo tempo, estendere l'obbligo della vaccinazione alle gestanti, all'epoca opportuna, per giungere ad una soddisfacente prevenzione

di quella aliquota di casi, con altrettante o quasi, vittime sul totale da ascrivere al tetano, che è rappresentata dai neonati.

Col presente disegno di legge, si provvede poi, senza onere dello Stato, alla vaccinazione antitetanica di tutti i bambini nel secondo anno di vita, da praticarsi insieme con quella obbligatoria contro la difterite.

Non dubita, pertanto, il proponente che la Italia la quale tra le prime Nazioni attuò

la vaccinazione jenneriana, i cui risultati onorano la scienza e l'umanità, sarà anche nel conserto delle nazioni che più sollecitamente, con evidenti felici risultati, hanno applicato i dettami meno controvertibili, dell'igiene e della profilassi contro quelle malattie da infezione che si presume debbano aumentare la loro incidenza per effetto della così detta « civiltà meccanica » la quale non è per ridurre il numero dei traumatismi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica: *a*) per tutti i bambini nel secondo anno di vita; *b*) per le categorie di lavoratori più esposti ai rischi dell'infezione tetanica a partire dalle nuove leve di lavoro.

Art. 2.

Nei bambini, la vaccinazione antitetanica si pratica nel corso del secondo anno, contemporaneamente alla vaccinazione antidifterica (già resa obbligatoria alla stessa età con legge 6 giugno 1939, n. 891) a mezzo del vaccino associato antidifterico-tetnico.

Art. 3.

La Provincia provvede, secondo le proposte del medico provinciale, alla fornitura, conservazione e spedizione del vaccino associato antidifterico-tetnico ed alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nei Comuni.

La spesa relativa è per un terzo a carico della Provincia e per due terzi a carico dei Comuni in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla Provincia ed approvato dal Prefetto.

Il Prefetto può esonerare dal contributo i Comuni che, per le loro condizioni finanziarie, non siano in grado di sostenere le spese di cui trattasi. La quota di contributo

dovuta dai Comuni esonerati è posta a carico della Provincia.

Art. 4.

Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie è compreso il certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione antidifterica ed antitetanica.

Analogo certificato è prescritto per l'ammissione alle altre collettività infantili di qualsiasi specie.

Art. 5.

Nei lavoratori e nei soggetti adulti in genere, la vaccinazione si esegue a mezzo della corrispondente anatossina semplice: le spese relative sono a carico dello Istituto nazionale assicurazione malattie; il vaccino sarà fornito dal Ministero della sanità.

Art. 6.

Alle spese necessarie per l'acquisto o per la produzione diretta di vaccino si provvederà con apposito stanziamento da iscriversi sul capitolo « Profilassi contro le malattie infettive » a partire dall'esercizio 1962-63 di lire 40 milioni.

Art. 7.

Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge a cura del Ministero della sanità saranno stabilite le categorie più esposte all'infezione tetanica e le modalità per la esecuzione della vaccinazione.